



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### **Predisposizione di moduli ed esclusivo utilizzo della PEC: non si può incidere sulla procedibilità o proponibilità della domanda in assenza di esplicita richiesta della legge di tali particolari formalità**

*L'art. 111 comma 1 Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di "giusto processo", indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improponibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge; ne consegue che l'INPS, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, adempimento circa la domanda amministrativa rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale. In conclusione, deve affermarsi che l'INPS non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità o proponibilità della domanda. dunque, se (fattispecie relativa alla domanda all'INPS per la condanna al riconoscimento dei benefici del c.d. rischio amianto) la legge (nella specie l'art. 443 c.p.c.) pone la domanda amministrativa come*

*condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria (e sebbene sussista la possibilità, concessa dalla legge di settore, nelle specie all'INPS, di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici o della PEC), senza però richiedere una particolare formalità per la presentazione della domanda amministrativa, ciò non può comportare l'improponibilità del ricorso in ipotesi di presentazione della domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita (nella specie l'INPS aveva lamentato l'asserita violazione del disposto normativo di cui al d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2011, che imporrebbe la trasmissione delle domande amministrative esclusivamente in via telematica; la detta eccezione di improponibilità viene dal Giudice respinta.*

## **Tribunale di Bari, sentenza del 24.1.2022**

*...omissis...*

Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l'INPS e ne ha chiesto la condanna, previo accertamento della sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8 L. 257/92, al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla citata legge, con la conseguenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto.

Ha premesso di aver già proposto analogo giudizio con ricorso depositato in data 8.8.2002, concluso con sentenza dichiarativa dell'improponibilità del ricorso giudiziale, stante la mancata presentazione della domanda amministrativa nei confronti dell'INPS.

Costitutosi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito l'improponibilità del ricorso per omesso invio della domanda amministrativa in forma telematica, la decadenza ex art. 47 co. 5 d.l. 269/03 conv. in l. 326/03, la prescrizione decennale del diritto, nonché la circostanza che il lavoratore aveva goduto di lunghi periodi di CIG, contestando comunque anche nel merito la fondatezza della domanda.

Espletata consulenza tecnica con l'ing. *omissis*, alla udienza del 7.01.2022, la discussione ha preceduto la pubblicazione del dispositivo.

L'eccezione di improponibilità deve essere respinta.

L'INPS ha lamentato l'asserita violazione del disposto normativo di cui al d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2011, che imporrebbe la trasmissione delle domande amministrative esclusivamente in via telematica.

In realtà, la circolare INPS n. 110/2011, emanata proprio a seguito della l. n. 122/2011, prevede che 'l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica anche laddove possieda tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà, non sarà procedibile fino a quando il soggetto istante non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all'Istituto, informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario. Laddove, all'opposto, si accerti che la causa inibente dell'invio telematico sia addebitabile al sistema informativo dell'INPS, le Sedi provvederanno alla protocollazione in entrata, alla relativa acquisizione ed alle successive fasi gestionali'.

Nel caso in esame, l'INPS non ha affatto provveduto alla formale comunicazione circa l'improcedibilità della domanda; sicché deve presumersi che la mancata trasmissione telematica sia addebitabile al sistema informativo dell'INPS, che avrebbe dovuto provvedere alla protocollazione in entrata, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.

Si osserva, inoltre, sempre a confutazione dell'eccezione di improponibilità sollevata dall'INPS, che la possibilità concessa dalla legge, tra gli altri all'INPS, di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata non comporta come conseguenza l'improponibilità del ricorso in ipotesi di presentazione della domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita.

L'art. 443 c.p.c., infatti, dispone che 'La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo'.

La giurisprudenza di legittimità ha poi ritenuto che proprio 'In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo'.

La norma dell'art. 443 c.p.c., tuttavia, non prevede una particolare formalità richiesta per la presentazione della domanda amministrativa, sulla quale anzi nulla espressamente dispone, limitandosi a disporre che il ricorso sia temporaneamente improcedibile (se il vizio viene rilevato entro la prima udienza) in ragione dell'omessa definizione del procedimento amministrativo previsto dalle leggi speciali, mediante presentazione del ricorso amministrativo. L'ipotesi prevista dall'art. 443 c.p.c. è una mancanza sanabile mediante la sospensione del giudizio al fine di completare il procedimento amministrativo, sicché si può procedere in sede giurisdizionale una volta completato l'iter amministrativo, oppure, in difetto di rilievo tempestivo della questione, procedere senz'altro alla trattazione del ricorso giudiziario, che prevale sul procedimento amministrativo (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria).

Se dalla disposizione può ricavarsi che la domanda amministrativa è condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria, come sopra detto, tuttavia dalla stessa non si ricava certo che, a tal fine, l'atto di impulso nei confronti dell'Ente previdenziale debba avere una particolare, determinata forma. La giurisprudenza citata, infatti, ha fatto riferimento a questo proposito all'assoluta mancanza di una domanda amministrativa rivolta a ottenere proprio la prestazione richiesta in via giudiziaria (e non una diversa, cfr. sul punto Cass., Sez. Lav., sentenza n. 5453/2017).

La ratio delle citate pronunce risiede nella considerazione che, in assenza di una domanda amministrativa rivolta a ottenere la prestazione, l'Ente previdenziale non è mai stato portato a conoscenza della richiesta del privato, con la conseguenza che alcun obbligo è sorto in capo al medesimo nei confronti di costui, che possa farsi valere in via giurisdizionale.

L'assenza di domanda amministrativa, quindi, a tal fine, dev'essere assoluta, poiché la presentazione della domanda in forma diversa da quella prevista dall'Istituto, ove questa sia comunque pervenuta in data certa a sua conoscenza (come avvenuto nella specie), non può avere come effetto l'ignoranza dell'Istituto medesimo della domanda del privato, in capo al quale sorge il diritto a ottenere un provvedimento sulla stessa, diritto che ben può essere azionato in sede giudiziaria, in cui il giudizio potrà essere sospeso ove l'iter amministrativo non sia poi stato portato a compimento, sempre che tanto venga eccepito entro la prima udienza.

Sul punto, Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 19724/2019 ha condivisibilmente ritenuto 'che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente'.

Deve poi sottolinearsi che l'art. 111 comma 1 Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di "giusto processo", indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improponibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge; ne consegue che l'INPS, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.

In conclusione, deve affermarsi che l'INPS non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità o proponibilità della domanda.

E' quindi corretto ritenere che l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifichi solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta a ottenere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata dall'Istituto, oppure mediante la incompleta o erronea compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa avere avvio l'iter amministrativo.

Ritenere il contrario, invero, significherebbe ammettere che una parte processuale può, a proprio insindacabile giudizio, precludere la presentazione di domande amministrative relative ad alcune prestazioni solo non predisponendo i relativi modelli di domanda telematica, in tal modo precludendo ai privati il diritto di agire in giudizio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (in questi termini, cfr. Trib. Palermo, sentenza del 17/07/2019, n. 2913).

Poiché, quindi, nella specie, la domanda amministrativa esiste ed è stata presentata in forma idonea a garantire la sua piena conoscenza da parte dell'Istituto, che l'ha ricevuta, come si ricava dalla ricevuta di protocollo, il ricorso risulta proponibile.

Infondata è anche l'eccezione di decadenza, con riferimento ad entrambi i profili sollevati.

In punto di fatto si rileva che la domanda di accertamento e certificazione dell'esposizione ad amianto è stata tempestivamente presentata dal ricorrente all'Inail in data 7.12.2000, e cioè entro il termine di scadenza del 15.06.05 fissato dal D.M. 27.10.04; la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione rivolta all'INPS è stata invece presentata il 5.4.2016 (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte attrice).

Sostiene l'INPS che si sarebbe verificata, nella specie, la decadenza ex art. 47 co. 5 d.l. 269/03 conv. in l. 326/03, non essendo stata presentata alcuna domanda amministrativa all'INPS entro il termine del 15.06.05.

Come ha affermato la locale Corte di Appello "L'eccezione dell'INPS si basa su di un presupposto non condivisibile, ossia che il predetto termine dovrebbe intendersi riferito anche alla domanda amministrativa da rivolgere all'INPS. Deve invece constatarsi che il termine decadenziale in questione è espressamente previsto solo con riguardo alla domanda all'Inail (che, come detto, è stata presentata da Accettura il 14 giugno 2002, quindi ben prima del 15 giugno 2005) e non anche per la domanda all'INPS. In assenza di qualsiasi specifica disposizione di legge che preveda a pena di decadenza sia la necessaria contestualità della diversa domanda all'INPS sia la riproposizione delle istanze già presentate all'Inail prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma 5, cit., l'eccezione sollevata dall'Istituto appellato non può trovare accoglimento, dovendosi ricordare che le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta interpretazione e quindi non applicabili in via analogica (cfr. Cass. n. 8700 del 2000)". (Corte di Appello di Bari, n.2105-2021).

Con riguardo, poi, all'eccezione di decadenza per inosservanza del termine di cui all'art.47 del D.P.R. n.639 del 1970, come modificato dall'art.38 del d.l. n.98 del 2011, conv. in l. n.111 del 2011, valgono anche qui le considerazioni svolte dalla Corte di Appello, per cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione" (v. Cass. n. 11201 del 2016); e ancora, "in tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'INPS, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di

cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto e non della data di inoltro della domanda all'Inail" (v. Cass. n. 17798 del 2015).

Come accennato, difatti, il lavoratore o il pensionato che presenta una domanda amministrativa per vedersi riconoscere il diritto all'anzianità convenzionale non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici (e, dunque, intimamente collegato alla pensione), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia. Pertanto, egli è esposto alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, decorrente però dalla data della specifica istanza rivolta all'INPS per ottenere la maggiorazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. n. 9230 del 2021).'

Così, sempre ripercorrendo il percorso motivazionale della Corte di merito, nella specie può dirsi che:

a) la domanda amministrativa all'INPS è stata presentata il 5.4.2016; b) il 29.7.2016 è stato proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione del 3.6.2016; c) infine, il ricorso all'Autorità Giudiziaria è stato depositato il 3.4.2019.

Risulta pertanto pienamente rispettato il termine per la proposizione della domanda giudiziale di tre anni e trecento giorni dall'avvio del procedimento amministrativo.

A questo punto la domanda va esaminata nel merito

Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione.

“Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione giova brevemente premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa è configurabile come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, in quanto sorge in conseguenza del 'fatto' della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria. Ciò in quanto nel sistema assicurativo previdenziale vigente la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è pertanto in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte, bensì di una situazione giuridica ricollegabile ad un 'fatto' in relazione al quale viene ad essere determinato in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione. Pertanto, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva ed il diritto alla pensione nonché il diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (si veda Cass. n. 2351 del 2015). È pacifico in giurisprudenza che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni. In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all'Inail, in quanto espressiva dell'acquisita consapevolezza, in capo alla parte, dell'esposizione e del maturato diritto al beneficio contributivo ovvero la data del pensionamento (cfr. Cass. n. 2856 del 2017 e Cass. n. 4283 del 2020)” (Corte appello Bari, sent 2105/2021).

Così, seguendo l'iter motivazionale del Collegio, nella specie, *omissis* ha presentato domanda all'Inail il 7.12.2000 ed ha proposto domanda giudiziale nei confronti dell'INPS mediante ricorso notificato all'Istituto il 10.4.2003.

Il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Bari che ha dichiarato l'improponibilità della domanda mediante sentenza pronunciata il 14 dicembre 2012 (v. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente) e confermata da questa Corte d'appello con sentenza del 30.4.2015 pubblicata il 15.5.2015 (v. doc. 12).

La nuova domanda amministrativa è stata presentata il 5.4.2016 (v. doc. 2) mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 3.4.2019, è stato notificato all'Istituto previdenziale unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 28.11.2019.

Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16293 del 2016), in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente.

Ne discende che, nella specie, in base alla scansione degli atti processuali ed amministrativi sopra rammentata, nella specie, non si è perfezionata alcuna prescrizione (pacificamente decennale).

La domanda è fondata.

Si osserva che la l. 257/92, contenente 'Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto', così come modificata dal d.l. del 5.6.93 n. 169, convertito nella legge n. 271 del 4.8.93, dispone all'art. 13 comma 8 che 'per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.'

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13 co. 8 della l. 257/92, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 l. 271/93, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 277/91 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.

L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuta dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, attraverso il rinvio al d.lgs. 277/91, nell'art. 3 della l. 257/92 (Cass. civ. sez. lav. 01.08.05 n. 16119).

In altre pronunce si legge che 'in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992)' (Cass. civ., sez. lav., 15.05.2002, n. 7084; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2001, n. 4913).

Si è, dunque, ravvisata l'esigenza di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporta un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile da un rischio generico, inerente alla vita quotidiana.

Tale interpretazione ha trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'emanazione del d.l. 269/03, conv. in l. 326/03, che all'art. 47 co. 3 prevede che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1 (01.10.03), i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non

inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

La necessità di un'esposizione 'qualificata', già sancita a livello pretorio nel vigore della disciplina previgente, è stata dunque positivizzata per i benefici successivi al 01.10.03.

Tanto premesso in diritto, occorre evidenziare che le risultanze probatorie di carattere documentale in uno alle risultanze della disposta consulenza tecnica, confermano l'assunto attoreo secondo il quale il ricorrente, adibito, nell'ambito del ciclo produttivo caratterizzato dalla presenza e dall'utilizzo di amianto, a mansioni che prevedevano il diretto contatto con l'amianto, è stato esposto al rischio correlato. *omissis*

Le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio, all'esito di complete e corrette indagini ambientali, sono del tutto condivisibili.

In definitiva, le emergenze processuali consentono di ritenere integrati i presupposti necessari per godere del beneficio invocato, e cioè l'esposizione per un periodo superiore a dieci anni a un rischio ambientale determinato dal tipo di lavorazioni e mansioni svolte presso l'azienda superiore alla soglia di 100 fibre/litro.

Pertanto, la domanda va accolta e va dichiarata la sussistenza del rischio amianto ex art.13 l. 257/92 con condanna dell'INPS al riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dalla legge e con conseguente rivalutazione dei contributi relativi ai periodi di esposizione all'amianto, dal 22.05.72 al 28.02.86.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

## PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 3.4.2019 da *omissis* nei confronti dell'INPS, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente a fibre d'amianto ex art. 13 l. 257/92, con conseguente diritto del ricorrente ai benefici previdenziali previsti dalla citata legge 257/92; condanna l'INPS alla rivalutazione contributiva, in favore del ricorrente, del periodo di esposizione all'amianto accertato dal 6.3.72 al 31.12.1995; condanna infine l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in 3.200,00, oltre rimborso spese forfetarie 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.



**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

